



Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di venerdì 4 Febbraio 2022

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 1° febbraio
di **Laura Mazzola**

IVA

Note di variazione Iva nelle procedure concorsuali: i chiarimenti dell'Agenzia
di **Luca Caramaschi**

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per le società benefit
di **Debora Reverberi**

PENALE TRIBUTARIO

Dichiarazione fraudolenta: non necessario l'utilizzo del falso credito IVA
di **Angelo Ginex**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione ai fini CFC per la stabile organizzazione
di **Marco Bargagli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dove pattinare su ghiaccio in Veneto?
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 1° febbraio

di Laura Mazzola



Il **sedicesimo appuntamento** di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità relative alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione **“caso operativo”** è stata poi dedicata ai **principi generali del reddito di impresa**, mentre nell’ambito della sessione **“scadenziario”**, dopo aver evidenziato la **proroga della trasmissione al sistema TS** dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, è stato approfondita l’**autoliquidazione del premio Inail**.

Sono arrivati diversi **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. PRINCIPIO DI INERENZA

2. BASI DI CALCOLO INAIL

1. REDDITO DI IMPRESA: CESSIONE DI BENI IMMOBILI

10

Chiusura d’ufficio partita Iva: prova

Ad un nostro cliente è stata chiusa la partita Iva d’ufficio. Cosa possiamo fare a riguardo? Possiamo

rispondere all'Agenzia delle entrate?

A.L.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate proceda d'ufficio alla chiusura della partita Iva, il contribuente riceve una comunicazione con la quale è informato della chiusura stessa.

Nel caso non la ritenga corretta può far valere le proprie ragioni rivolgendosi a un ufficio territoriale, per fornire la prova della propria qualificazione di soggetto passivo ai fini Iva.

9

Modello Iva base: soggetti esclusi

Quali sono i soggetti che non possono utilizzare il modello Iva base?

E.R.

Il modello Iva base 2022 non può essere utilizzato:

- dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta;
- dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
- dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
- dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
- dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo;
- dall'ente o società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2022, della particolare procedura di compensazione dell'Iva di gruppo, comunicando all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione tramite la compilazione del quadro VG nella dichiarazione Iva 2022;
- dai soggetti che hanno presentato nel 2021 dichiarazioni integrative a favore, ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, e che, ai sensi del comma 6-quater del citato articolo 8, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative;
- dai soggetti che, avendo omesso di effettuare versamenti periodici Iva, compilano il quadro VQ della dichiarazione Iva 2022.

8

Precompilata Iva

Ricordo che la normativa avevo previsto l'introduzione della precompilata Iva. Dove posso trovarla?

A.V.

Il D.L. 124/2019 (Decreto fiscale 2020) aveva previsto che l'Agenzia delle entrate dovesse mettere a disposizione dei contribuenti, in apposita area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, le bozze di dichiarazione annuale Iva a partire dai dati del 2021.

Successivamente, il D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha prorogato tale tempistica a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.

7

Sistema TS: imposta di bollo

Il dato relativo all'imposta di bollo pagata deve essere indicata all'interno del Sistema TS?

E.Z.

Con riferimento alla fattura con imposta di bollo, nella fase di trasmissione al sistema TS, occorre inviare anche il dato relativo all'imposta di bollo pagata dall'assistito insieme all'intera prestazione, indicando tale informazione in una riga distinta rispetto al valore della prestazione e attribuendo il codice "N1" o, alternativamente, il codice "N2.2".

6

Sistema TS: rimborsi anno precedente

Tra le informazioni da trasmettere al sistema TS occorre inviare anche i rimborsi effettuati?

R.S.

In generale, le informazioni da trasmettere al sistema TS, in dettaglio, riguardano i dati dei documenti di spesa relativi:

- alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- ai rimborsi effettuati nell'anno precedente, per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Ai fini dell'adempimento, per individuare le spese da inviare telematicamente occorre utilizzare il criterio di cassa e, dunque, far riferimento alle spese effettivamente "pagate".

Infatti, come indicato al comma 2-bis, dell'articolo 7 D.M. 19.10.2020 *"per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale"*.

5

Verifica basi di calcolo Inail

Come posso verificare, all'interno del sito Inail, le basi di calcolo per la singola ditta?

E.C.

Nella funzionalità "Richiesta per selezione ditte", all'interno del sito Inail, viene visualizzata la lista delle ditte per le quali l'intermediario dispone di delega.

L'utente può selezionare le ditte per le quali richiedere le basi di calcolo.

Completata la selezione delle ditte di interesse, l'utente inoltra la richiesta di produzione dei files con le basi di calcolo selezionando il pulsante "INVIA". Selezionando la casella di spunta "Includi PDF", è possibile richiedere che il file .zip prodotto contenga il file in formato .pdf oltre a quello in formato .txt.

Selezionando la funzionalità "Ricezione", viene visualizzata la pagina di ricerca dei files delle "Basi di Calcolo disponibili per la ricezione".

#4

Saldo debito Inail scaduto

Un nostro cliente ha un debito Inail scaduto. Possiamo procedere telematicamente alla richiesta della rateazione?

A.G.

La risposta è affermativa.

In particolare, può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.

In questo ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.

L'Istanza di rateazione, come indicato dalla circolare 22/2019 dell'Inail deve essere presentata tramite il servizio *online* al seguente percorso: Servizi online > Denunce > Istanza di rateazione.

3

Principio di inerenza

L'inerenza deve essere valutata in base all'attività effettivamente svolta?

C.A.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5, Tuir l'inerenza di un componente negativo di reddito deve essere valutata non sulla base dell'attività dichiarata, ma sulla base dell'attività effettivamente esercitata.

2

Basi di calcolo Inail

Come è possibile richiedere le basi di calcolo del premio di autoliquidazione Inail?

E.S.

Le aziende e gli altri soggetti assicuranti, titolari di codice ditta, dopo essersi collegati al portale www.inail.it con, in alternativa, sistema pubblico di identità digitale (Spid), carta nazionale dei servizi (CNS) o carta di identità elettronica (CIE), possono accedere al servizio selezionando dal menù laterale “Autoliquidazione – Richiesta Basi di Calcolo”.

1

Reddito di impresa: cessione di beni immobili

Per le cessioni di beni immobili come devo valutare la competenza del provento?

G.F.

In linea generale l'articolo 109, comma 2 lett. a), Tuir prevede che *“i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data [...] della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”*.

Quindi il provento è da assoggettare a tassazione nel periodo d'imposta in cui cade la data di stipula dell'atto o, se successiva, nel periodo di imposta in cui si verifica l'effetto traslativo.

In base al principio di derivazione rafforzata, di cui all'articolo 83 Tuir, il principio sopra espresso può essere derogato dalle disposizioni previste dai principi contabili adottati dall'impresa.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

Note di variazione Iva nelle procedure concorsuali: i chiarimenti dell'Agenzia

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

IVA E DOGANE: TUTTE LE NOVITÀ NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Scopri di più >

Con la [circolare 20/E/2021](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 18 del c.d. Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021 convertito nella L. 106/2021) e già oggetto di commento in [precedente informativa](#).

La principale novità, che ha determinato diversi interventi all'interno della previsione contenuta **nell'articolo 26 del Decreto Iva**, attiene sostanzialmente alla possibilità, in caso di procedure concorsuali, di operare la nota di variazione in diminuzione sin dal **momento di apertura della procedura** medesima.

Riprendendo le stesse parole adottate dalle Entrate nel documento in commento “*il legislatore ha, quindi, voluto “anticipare” il dies a quo relativo all’emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del creditore in relazione alle procedure concorsuali*”.

Successivamente all'emanazione del citato documento di prassi, l'Agenzia – in occasione di uno dei recenti Forum tradizionalmente organizzati dalla stampa specializzata – ha fornito un ulteriore chiarimento che, se confermato, potrebbe avere un notevole **impatto operativo** circa la possibilità di accelerare i tempi di recupero dell'Iva assolta in situazioni dove il cliente incorre in una **procedura concorsuale**, ma, nel contempo fornisce una **possibile “scappatoia”** a quanti, per inerzia, potrebbero farsi sfuggire il primo termine entro il quale si ritiene possibile emettere la **nota di variazione in diminuzione**.

Vediamo pertanto di sintetizzare, in *primis*, i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare 20/E/2021 e, a seguire, il **chiarimento “ufficioso”** che pertanto attende una conferma ufficiale.

I chiarimenti della circolare AdE 20/E/2021

Non è più necessaria la preventiva insinuazione al passivo

Si ritiene che l'emissione della nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'**insinuazione al passivo** del credito corrispondente.

Deve, quindi, intendersi superata la posizione assunta in proposito con precedenti documenti di prassi, secondo cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla **“necessaria partecipazione del creditore al concorso”** (cfr. circolare 77/2000 par.2.a, [risoluzione 155/E/2001](#), [risoluzione 89/E/2002](#) e [risoluzione 195/E/2008](#)).

Esercizio a partire dal quale è consentita l'emissione della nota (dies a quo)

La **data a partire dalla quale** sono consentiti l'emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cedente/prestatore è quella in cui il cessionario/committente **è assoggettato alla procedura** stessa.

Esercizio nel quale emettere la nota di variazione (primo dies a quem)

La **data entro cui emettere** la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Esercizio nel quale operare la detrazione (secondo dies a quem)

La **data entro cui esercitare il diritto alla detrazione** deve essere individuata nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della nota.

Nota di variazione in diminuzione nel concordato preventivo

In caso di **concordato preventivo**, a differenza delle altre procedure concorsuali, la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura (**debiti falcidiati**) è individuata in modo specifico fin dal decreto di ammissione.

Da ciò discende, quindi, che il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione **solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta**, in base alle percentuali definite dalla procedura.

Obbligo di registrazione e riversamento negli accordi di ristrutturazione e piani attestati

L'obbligo di registrazione della variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata, permane in capo al cessionario/committente, negli **accordi di ristrutturazione dei debiti** di cui all'[articolo 182-bis L.F.](#) e nei **piani attestati** ai sensi dell'[articolo 67, comma 3, lettera d\), L.F.](#). Tali istituti, infatti, non sono qualificabili come procedure concorsuali in senso stretto, in quanto **mancano sia del carattere della “concorsualità”, sia di quello dell’“ufficialità”**.

Procedure concorsuali interessate

Le nuove previsioni trovano applicazione solo con riferimento alle **procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021**, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis.

Strumenti alternativi alla nota di variazione in diminuzione

Se il debitore, quindi, è stato sottoposto a una procedura concorsuale **in una data precedente** al 26 maggio 2021, si dovrà fare ancora riferimento alla precedente disciplina recata dal previgente testo dell'articolo 26, attendendo **l'esito infruttuoso** della stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione.

- **Non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva** a favore ai sensi dell'[articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998](#) per recuperare l'imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione).
- Per quanto concerne l'istituto disciplinato dall'[articolo 30-ter D.P.R. 633/1972](#), si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano **condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale** (l'emissione di una nota di variazione in diminuzione). Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per **“colpevole” inerzia del soggetto passivo**.

Il “momento” di emissione della nota di variazione

In occasione del recente **Forum organizzato dal quotidiano Italia Oggi lo scorso 13 gennaio 2022** è stato posto il seguente quesito all'Agenzia delle entrate: la nota di variazione in diminuzione può essere emessa negli **anni successivi all'apertura della procedura concorsuale** ma durante lo svolgimento della stessa?

Con un chiarimento che attende di essere eventualmente recepito in un documento ufficiale di prassi l'Agenzia ha risposto quanto segue:

“Ciò detto, si ritiene che, per coloro che abbiano deciso di attendere l'esito della procedura – non avvalendosi della facoltà di emettere la nota di variazione alla sua apertura – la definitività del piano di riparto infruttuoso, che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo, possa costituire un autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione ex comma 2 dell'articolo 26”.

In pratica, secondo tali indicazioni, la nota di variazione in diminuzione potrebbe essere alternativamente emessa in **due distinti momenti**:

- **all'apertura della procedura** concorsuale (senza doversi, quindi, insinuarsi al passivo);
- **all'esito della infruttuosità** della procedura concorsuale (in questo caso con l'obbligo di

doversi insinuare nella medesima).

Parrebbe pertanto **esclusa** – in ipotesi di probabile durata pluriennale della procedura concorsuale – la possibilità di emettere la **nota di variazione in diminuzione negli anni “intermedi” della procedura** stessa.

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per le società benefit

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO

[Scopri di più >](#)

Con il Decreto interministeriale Mise-Mef del 12.11.2021, pubblicato in G.U. n. 10 del 14.01.2022, sono state definite le **modalità attuative del credito d'imposta per le società benefit**.

La misura agevolativa è stata introdotta dall'[articolo 38-ter D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio) con la *ratio legis* di **“sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit”**.

L'incentivo è infatti riconosciuto ai soggetti che abbiano sostenuto, **nell'intervallo temporale compreso tra il 19.07.2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) e il 31.12.2021, spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit**.

Per **società benefit** si intendono le imprese di qualsiasi dimensione di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), ovvero quelle imprese che **“nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”**.

Tra le **spese ammissibili** rientrano espressamente le seguenti:

- **le spese notarili e di iscrizione al Registro delle Imprese;**
- **le spese di assistenza professionale e consulenza direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.**

Restano **escluse le spese relative alle imposte e tasse**, mentre è compresa l'Iva se rappresenta per l'impresa un costo effettivo non recuperabile.

Oltre ad aver sostenuto le sopra descritte spese ammissibili nel periodo

19.07.2020-31.12.2021, le imprese costituite, iscritte e **regolarmente attive** al Registro Imprese, devono possedere, **alla data di presentazione dell'istanza**, i seguenti requisiti:

- **svolgere un'attività economica in Italia**, attraverso una sede principale o secondaria;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e **non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali**;
- **non rientrare tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva** di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera d\), D.Lgs. 231/2001](#) e ss.mm.ii.

L'agevolazione è concessa sotto forma di **credito d'imposta, in misura pari al 50% delle spese di costituzione o trasformazione in Società Benefit, entro il limite massimo di credito per beneficiario pari a euro 10.000** e comunque nel rispetto delle **risorse disponibili complessivamente stanziate, pari a euro 7.000.000** per l'anno 2021, come definite all'articolo 4 del citato Decreto interministeriale.

Il credito d'imposta non è a fruizione automatica essendo **subordinato alla presentazione di un'istanza telematica al Mise**, in cui il beneficiario è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di accesso e l'elenco delle spese ammissibili sostenute.

L'agevolazione è **concessa in regime *de minimis*** e dunque è soggetta al rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs 241/1997](#) **entro il limite dell'importo concesso dal Mise**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'agevolazione può essere **cumulata con**:

- **altri aiuti a titolo di *de minimis***, nel rispetto dei limiti di cumulo della normativa UE in materia di aiuti di importanza minore;
- **altre misure di aiuto in esenzione da notifica** aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, entro le intensità di aiuto superiori più elevate previste dalla normativa europea in materia di Aiuti di Stato.

Ai fini dell'effettiva operatività della misura si resta **in attesa di apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che definisca termini e modalità di presentazione delle istanze**.

PENALE TRIBUTARIO

Dichiarazione fraudolenta: non necessario l'utilizzo del falso credito IVA

di Angelo Ginex



Ai fini dell'**integrazione** del reato di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#), non è necessario che alla presentazione della dichiarazione recante l'indicazione di un **falso credito Iva** (mediante rimborso o compensazione), faccia immediatamente seguito lo **sfruttamento economico** dello stesso.

Sono queste le conclusioni desumibili dalla **sentenza n. 3761 depositata ieri 3 febbraio**, con la quale la Corte di Cassazione ha **annullato** la sentenza impugnata **con rinvio** per un nuovo giudizio ad altra sezione della competente Corte di appello.

La vicenda in esame trae origine dalla **condanna** inflitta a carico di **due soggetti (uno amministratore di diritto e l'altro socio e amministratore di fatto di una S.r.l.)**, all'esito del giudizio abbreviato, da parte del G.U.P. del competente Tribunale, per i reati fiscali di cui agli [articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000](#), avendo indicato nella **dichiarazione annuale Iva 2012** un **falso credito Iva**, relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti.

Tale condanna veniva confermata anche all'esito del giudizio di appello e, pertanto, i due imputati proponevano **ricorso per cassazione** articolato su quattro motivi di doglianza. Ai fini che qui interessano, tra gli altri, essi denunciavano il vizio di **violazione di legge** in relazione ai reati di cui agli [articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000](#), nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione.

In particolare, essi lamentavano che la **motivazione** della pronuncia gravata fosse **contraddittoria** laddove aveva ritenuto sussistente il **dolo specifico di evasione**, pur avendo preso atto che il contestato **credito Iva, asseritamente fittizio** nella **dichiarazione Iva del 2013**, non era stato utilizzato in **compensazione**, e a nulla valendo che gli stessi avrebbero potuto pacificamente farlo.

Inoltre, i ricorrenti eccepivano che la sentenza impugnata fosse viziata altresì nella parte in cui si faceva riferimento alla sussistenza del **fine di evasione dell'Iva per il 2012**, mentre era evidente che, se tale emissione aveva il fine di operare un'indebita compensazione, il **periodo di imposta interessato** non poteva che essere **quello successivo (quindi, il 2013 e non il 2012)**.

Come anticipato, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso** proposto dai due soggetti condannati, ritenendo **fondato** la dogianza relativa alla **insufficienza e contraddittorietà** della **motivazione** circa la sussistenza del **dolo specifico di evasione**.

Più precisamente, i giudici di legittimità hanno rammentato che il reato di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#), risulta **integrato** dalla **mera indicazione**, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di **elementi passivi fittizi**, effettuata avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e finalizzata ad evadere le suddette imposte.

Conseguentemente, «**non è affatto necessario per l'integrazione della fattispecie** – così come precisato dalla Suprema Corte – *che alla presentazione della dichiarazione recante tale fraudolenta indicazione faccia immediatamente seguito lo sfruttamento “economico” del falso credito Iva (mediante rimborso o mediante compensazione)*».

Piuttosto, così come sottolineato dai giudici di vertice, occorre la **consapevole indicazione** degli **elementi passivi** documentati dalle fatture emesse per operazioni inesistenti nel **precedente anno di imposta**, in relazione alle quali non sussiste il **diritto alla detrazione** ai sensi dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#), che conduce alla logica conclusione della sussistenza del dolo.

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte di Cassazione ha affermato che, effettivamente, nella **motivazione** della sentenza impugnata «**non è rinvenibile una convincente spiegazione circa la sussistenza della prova del dolo di evasione**».

Infatti, anche se il **mancato utilizzo** finale del falso credito Iva potrebbe essere dipeso dall'intervenuto **accertamento della Guardia di Finanza**, è stato evidenziato che i giudici di appello hanno sostenuto che lo stesso **non era stato utilizzato nel 2013**, e ciò **contraddice l'affermazione contenuta nella pronuncia di primo grado**, nella quale si era affermato che nelle dichiarazioni Iva risultava indicata la detrazione del credito Iva relativo all'**esercizio 2012**.

Da ultimo, i giudici di legittimità hanno concluso che la lettura delle **due decisioni di merito**, anziché rafforzare l'affermazione della responsabilità penale dei due condannati, non fa altro che rendere ancora più **confusa** la **comprensione** della **ratio decidendi** della sentenza impugnata, risultando **per nulla trascurabile l'incongruenza sull'annualità oggetto di contestazione**.

Per le suesposte ragioni, quindi, la pronuncia impugnata è stata annullata con rinvio attesa la

evidente **necessità di riesaminare la valutazione relativo al dolo specifico di evasione.**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione ai fini CFC per la stabile organizzazione

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

LE ISPEZIONI TRIBUTARIE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Scopri di più >

Prosegue l'analisi delle principali questioni affrontate, in chiave interpretativa, dalla **circolare 18/E/2021**.

Questa volta analizziamo, sotto il **profilo soggettivo**, l'ambito applicativo della norma in rassegna ponendo un *focus* sui **soggetti esteri controllati**.

Come noto, la CFC *legislation* si rende applicabile:

- alle **persone fisiche**, alle **società semplici**, alle **società in nome collettivo** e in **acconditio semplice**, alle **associazioni**, alle **società di armamento** e alle **società di fatto residenti in Italia**;
- ai **soggetti residenti in Italia** indicati nell'[articolo 73, comma 1, lettere a\), b\) e c\)](#), Tuir, nonché, relativamente alle loro **stabili organizzazioni italiane**, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) Tuir, che **controllano soggetti non residenti**.

Per espressa disposizione normativa ([articolo 167, comma 2, Tuir](#)) si considerano **soggetti controllati non residenti** le **imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato**, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- sono **controllati direttamente o indirettamente**, anche **tramite società fiduciaria o interposta persona**, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), **da parte di un soggetto residente in Italia**;
- oltre il **50% della partecipazione ai loro utili** è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più **società controllate ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#)** o **tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente in Italia**.

Come chiarito dalla citata **circolare 18/E/2021**, l'ambito soggettivo della disciplina in rassegna viene individuato facendo riferimento a un **concetto ampio che ricomprende anche le forme giuridiche estere che non possono essere qualificate come società o imprese**, vale a dire gli

enti di ogni tipo, tra i quali figurano gli organismi di investimento collettivo del risparmio (“Oicr”), le fondazioni e i trust.

In buona sostanza, l’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di evitare “**aggiramenti artificiosi**” della normativa, basati **sull’adozione di particolari forme societarie o legali della partecipata estera**.

In particolare:

- **gli Oicr non istituiti in Italia, fiscalmente non residenti sul territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir, rientrano tra i soggetti potenzialmente controllati nei cui confronti può applicarsi la disciplina CFC;**
- avuto riguardo **all’istituto del trust, la circolare AdE 35/E/2016** ha chiarito che la **generica locuzione utilizzata dal legislatore “le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato” e? idonea ad includere anche i trust esteri nella normativa CFC.**

Ciò posto, giova ricordare che si considerano **soggetti controllati non residenti**:

- le **stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati non residenti** (articolo 167, comma 3, lett. a, Tuir);
- le **stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di esenzione degli utili e delle perdite** – c.d. regime di *branch exemption* (articolo 167, comma 3, lett. b, Tuir);

Con riferimento all’ipotesi *sub 1*, la circolare 18/E/2021 conferma l’impostazione della normativa previgente che, come noto, **estendeva la tassazione per trasparenza alle stabili organizzazioni estere a prescindere dalla circostanza che la casa madre si qualificasse o meno come CFC**.

Tenuto conto che la previsione **non richiede la sussistenza dei requisiti** di cui al [comma 4 dell’articolo 167 Tuir in capo al soggetto estero controllato](#) (*passive income test e tax rate test*), la **stabile organizzazione estera si può qualificare autonomamente come CFC**, anche se il soggetto estero controllato **non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 167 Tuir**.

Tuttavia, **affinché la stabile organizzazione estera possa qualificarsi autonomamente come CFC**, e? necessario **che nello Stato di residenza della casa madre** (ossia il soggetto estero controllato), **abbia trovato applicazione il regime di esenzione sugli utili della stabile organizzazione previsto per norma interna del predetto Stato o in base ad una disposizione convenzionale**.

Con riguardo, invece, **all’ipotesi *sub 2***, la circolare 18/E/2021 chiarisce che la previsione contenuta nell’[articolo 167, comma 3, lett. b\) Tuir](#) e? coerente con le disposizioni della Direttiva Atad (Considerando n. 12) nel punto in cui **suggerisce di estendere l’applicazione della disciplina CFC “agli utili di stabili organizzazioni laddove tali utili non siano soggetti ad**

imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro del contribuente. Non vi è tuttavia la necessità di assoggettare a imposizione, ai sensi delle norme sulle società controllate estere, gli utili di stabili organizzazioni cui è negata l'esenzione da imposta ai sensi delle norme nazionali in quanto tali stabili organizzazioni sono trattate come se fossero società controllate estere”.

Invero, come illustrato nel citato documento di prassi, la disposizione contenuta nella citata lettera b) **non ha una portata innovativa per l'ordinamento italiano**, “in quanto riconduce nell'articolo 167 del Tuir, garantendo una trattazione organica della materia, l'estensione della disciplina CFC alle stabili organizzazioni in regime di branch exemption già operata dall'articolo 168-ter del Tuir”.

Coerentemente, è stato così anche modificato il citato [articolo 168-ter](#), subordinando l'operatività del regime di esenzione per la **branch** che integri i presupposti della disciplina CFC alla ricorrenza dell'esimente di cui al [comma 5 dell'articolo 167 del Tuir](#) (ossia lo svolgimento, da parte della CFC di **un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**).

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dove pattinare su ghiaccio in Veneto?

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

In questo articolo ti indicherò **dove pattinare su ghiaccio in Veneto**, una delle regioni italiane in cui sono presenti più **impianti**.

Il pattinaggio vede le sue origini intorno al 3000 a.C. nell'estremo nord orientale europeo in cui i pattini erano dotati di lame di osso di cavalli o di bue. Erano un mezzo per muoversi sulle superfici ghiacciate di laghi e fiumi, ma non erano molto funzionali. Il pattinatore doveva aiutarsi con un bastone per restare in equilibrio e per darsi la giusta spinta.

Oggi, possiamo sicuramente dire che il **pattinaggio** su ghiaccio è sinonimo di leggerezza e scopriamo insieme ciò che il Veneto offre agli appassionati di questo sport.

- **Stadio del Ghiaccio Alvise De Toni ad Alleghe:** situato sulle sponde del lago di Alleghe, è un moderno impianto che ospita le più importanti partite dell'Alleghe Hockey. Interamente coperto, consente l'utilizzo anche a chi desidera solo divertirsi con i pattini oppure prendere lezioni da istruttori qualificati.
- **Stadio Olimpico di Cortina:** il più conosciuto in Veneto, struttura coperta è utilizzabile tutto l'anno. Lo stadio offre la possibilità di noleggiare i pattini per chi vuole solo divertirsi, ma sono disponibili anche istruttori per chi vuole trasformare una passione in uno sport.
- **Palaghiaccio di Feltre:** aperto su tre lati quindi, sia i pattinatori che gli spettatori sugli spalti devono ben coprirsi durante le fredde giornate invernali. Il Palaghiaccio oltre ad essere aperto al pubblico ospita le attività sportive di Hockey Club Feltre e della Società Pattinaggio Artistico Feltre.
- **Palaghiaccio di Asiago:** è uno dei simboli della comunità dell'Altopiano dei Sette Comuni. È sicuramente tra i più caratteristici impianti del panorama nazionale. Per gli amatori è a disposizione una sala pattini per il noleggio.
- **Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova di Verona:** struttura scoperta. Situato in una meravigliosa conca immersa nel verde da cui si può ammirare un suggestivo panorama. Qui oltre alla possibilità di noleggiare l'attrezzatura è possibile prenotare lezioni con i maestri qualificati.
- **Palaghiaccio di Padova:** costruito di recente, la pista è circondato da ampie vetrate che consentono a chi pattina di ammirare il paesaggio circostante. Il Palaghiaccio di Padova è sede di attività sportive agonistiche, mentre per il pattinaggio artistico da tre anni è presente la squadra padovana di pre-agonismo composta da 30 piccole atlete.
- **Pala Robaan di Roana:** inaugurato nel 2014, è il secondo stadio del ghiaccio dell'Altopiano dei Sette Comuni dopo l'Hodegart. Oltre a gare e competizioni, si

possono noleggiare i pattini e sono disponibili su prenotazione lezioni di pattinaggio.



MontagneTop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO